



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 51

riunita con l'intervento del Signor:

- DI SALVO EZIO Presidente
- MASELLI MAURIZIO Relatore
- BARONE GIOVANNI Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. /13  
depositato il 05/11/2013

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:  
SRL

ROMA

difeso da:

SEZIONE

N° 51

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

18/09/15 ore 09:30

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

18/09/15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

19 OTT 2015

Il segretario

REGISTRO 2012

**EX PARTE CREDITORIS**

#### Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 5.11.2013 la *Alfa srl* ha impugnato gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni con i quali da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 1 è stato richiesto il pagamento delle somme di € 6.390,18 e di € 5.670,18, derivanti da due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Civitavecchia su domanda di restituzione di alcuni beni venduti con patto di riservato dominio dalla ricorrente alla società *Alfa srl*.

La società opponente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati, in quanto l'art. 8 (terza parte prima) del DPR n. 131/1986 stabilisce in pratica (lettera b) che gli atti dell'autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi, che recano la condanna al pagamento di somme o valori alla consegna dei beni di qualsiasi natura scontano l'imposta proporzionale (3%), salvo per la parte in cui è disposto il pagamento di corrispettivi o di prestazioni soggetti all'iva ex art. 9 DPR predetto, nel qual caso è applicabile l'imposta fissa di € 168,00.

Poiché i decreti ingiuntivi in questione hanno disposto la consegna di beni per l'adempimento dell'acquirente nell'ambito di una operazione (cessione di beni) assoggettata ad iva, in tal caso l'imposta di registro è quella fissa.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'impugnazione, in quanto si tratta di imposta principale, derivante da atto giudiziario impugnabile ai sensi dell'art. 37 del DPR 131/86.

La causa, previa discussione orale delle parti, è stata decisa a udienza pubblica del 18.9.2015.

#### Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va quindi accolto.

Ed invero, va osservato che gli atti dell'autorità giudiziaria non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 9 del T.U. dell'imposta del registro.

La circolare 34/2001 dell'agenzia delle entrate ha chiarito che ai decreti ingiuntivi originati da fattura è applicabile l'imposta di registro in misura fissa, nel caso di specie nella misura di € 168,00. Segue condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, condanna la resistente al rimborso delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in € 350,00, di cui € 70,00 per competenze.  
Roma, 18/9/2015

Il giudice estensore

*Luigi...*

il presidente

*[Signature]*

**EX PARTE**

**CREDITORIS**